


L'innovazione in atto: l'avvocatura tra presente e futuro



Michele Iaselli

Foggia, 20 novembre 2009

Al fine di comprendere cosa si intende per **“informatizzazione di uno studio legale”** è opportuno premettere che informatizzare uno studio legale non significa dotarlo sic e simpliciter di computer anche di elevate capacità.

Informatizzare uno studio legale significa adeguare (e si badi bene non stravolgere) la propria organizzazione ai nuovi strumenti messi a disposizione dall'innovazione tecnologica tenendo ben presente l'obiettivo che si intende perseguire.

In questo modo sarà possibile gestire i processi di prestazione dell'opera intellettuale in un'ottica di ottimizzazione dei tempi e delle risorse, oltre che di monitoraggio dei costi. Accanto alla "cultura d'impresa" si sta sviluppando "la cultura della professione" che porta ad adeguare il modo di concepire e di organizzare le attività professionali. L'evoluzione dell'attività professionale evidenzia una sempre minore importanza del rapporto diretto cliente-professionista ed il crescente peso delle "risorse" a disposizione del professionista e dell'uso che questi ne fa.

Indubbiamente, però, la vera sfida che si trovano oggi ad affrontare gli operatori del diritto non è tanto una sfida tecnologica, ma culturale. Apprendere l'utilizzo di tali nuovi strumenti, capirne le modalità di funzionamento e riuscire ad integrarli nel lavoro quotidiano è il prossimo passo che tutti sono chiamati a fare. In particolare gli avvocati, quali primi "utenti" del processo civile telematico, dovranno saper adeguare, anche in tempi relativamente brevi, il proprio metodo di lavoro all'utilizzo di tali nuovi strumenti.

Ma quali sono questi
nuovi strumenti?

Innanzitutto è necessario assicurare un buon grado di connettività al proprio studio e quindi ottenere che i propri computer siano collegati in rete ed in grado di dialogare fra di loro e con gli uffici giudiziari.

Disporre di valide banche dati in grado di interconnettersi con altre di uguale complessità.

Utilizzare programmi gestionali non solo aventi per oggetto l'organizzazione di uno studio legale ma anche lo svolgimento e l'esecuzione di determinate procedure giudiziarie.

Quanto prospettato non e' uno scenario fantascientifico, ma semplicemente la prospettiva in molti casi attuale che si apre davanti ai moderni studi legali che intendono non perdere colpi di fronte all'incalzare di nuove normative che spingono sempre più verso l'applicazione di un'evoluta informatica giudiziaria in tutte le sue componenti: gestionale, documentaria, amministrativa e decisionale.

Si fa riferimento in particolare al processo civile telematico che si sta diffondendo negli ultimi tempi presso diversi Tribunali Italiani.

Si ricorda che il processo telematico si fonda su due importanti provvedimenti:

- D.P.R. n. 123 del 13 febbraio 2001 che detta il regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile ed anche amministrativo;
- Decreto del Ministero della Giustizia datato 17 luglio 2008 (che ha sostituito il precedente decreto del 14 ottobre 2004) recante "le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Con il processo telematico si rientra nell'ambito della informatica giudiziaria gestionale da intendersi come il ramo che investe i procedimenti che si svolgono con l'intervento del giudice e delle parti. Il processo viene gestito con l'ausilio dell'elaboratore, nel quale vengono memorizzati, sotto forma di dati codificabili, tutti gli atti del processo, che corrispondono ad attività strutturate.

Il processo, ed in generale le procedure che prevedono l'intervento del giudice e delle parti, risolvendosi in una sequenza di atti orientati ad un risultato, coordinati fra loro e sufficientemente strutturati, si prestano agevolmente alla codificazione e, quindi, all'automatizzazione.

Non siamo più nell'ambito di una prospettiva statica dell'automazione che si limita ad una mera attività di consultazione di dati giuridici e giudiziari eteronomi; ma in tal caso l'avvocato si pone in una prospettiva dinamica che tende ad inserire gli studi legali nel circuito formativo dei dati; in tal caso gli studi legali assumono un ruolo attivo, con un contributo diretto all'automazione di processi gestionali aperti, ove possibile, ad apporti esterni agli uffici giudiziari.

In effetti il procedimento giudiziario non ha soltanto un carattere conoscitivo; esso ne ha anche uno pratico, procedurale, che consiste proprio nello svolgimento del processo in una successione di fasi temporali, a partire dalla comunicazione giudiziaria o dall'atto introduttivo ad istanza di parte, e che procede attraverso la fase istruttoria, le udienze, con allegazioni dei relativi documenti, la formazione dei fascicoli giudiziari, il deposito degli atti, la decisione e pubblicazione della sentenza, con la successiva conservazione dei fascicoli giudiziari.

A questo complesso "diritto in movimento" si riferisce la parte più attuale dell'informatica giudiziaria, che ha dunque un suo carattere distintivo in quanto essa è operativa, oltre che conoscitiva.

L'elemento innovativo e decisivo per il nuovo sviluppo dell'automazione dei dati giuridici è però quello rappresentato dall'avvento della telematica, che consente la trasmissione dell'informazione a distanza, l'informatica distribuita ed interattiva, la telecomunicazione fra i giudici, le nuove forme di controllo e di partecipazione all'iter processuale sia da parte degli operatori interessati sia da parte degli organi preposti all'Amministrazione Giudiziaria.

Il processo telematico, per ora previsto principalmente per il processo civile (ai sensi del D.P.R. n. 123/2001), consente agli avvocati di consultare telematicamente il fascicolo di cancelleria, di depositare memorie e documenti senza doversi recare presso il tribunale, di avvalersi delle nuove tecnologie per notificare gli atti alle controparti, nonché di accedere alle banche dati dei singoli uffici giudiziari per la consultazione delle sentenze emesse.

Strumenti fondamentali per il corretto funzionamento del processo telematico sono:

- La firma elettronica
- La posta elettronica certificata

In effetti con il processo telematico ogni operatore del diritto (giudice, avvocato, P.M., cancelliere, ufficiale giudiziario) o anche colui che interviene in funzione ausiliaria (consulente tecnico) diventa titolare di un accesso autorizzato alla rete telematica giudiziaria e di un indirizzo simile a quello della attuale casella di posta elettronica nella rete Internet.

Ogni procedimento giudiziario corrisponde ad un fascicolo virtuale creato e numerato automaticamente da uno specifico programma di gestione non appena ricevuta la trasmissione dell'atto introduttivo del giudizio. In tale fascicolo saranno inseriti tutti gli altri atti processuali, oltre alla documentazione offerta in copia digitale.

Il programma garantisce l'accesso abilitato con diversi gradi di capacità (creazione dell'atto, trasmissione dell'atto o del documento, lettura dell'atto o del documento) a seconda del ruolo, delle funzioni dell'operatore e del momento processuale specifico. Il programma, inoltre, provvede ad avvertire i soggetti processuali di tutti i depositi eseguiti nel fascicolo virtuale, nonché delle eventuali scadenze proprie dell'iter processuale.

Il cuore della riforma è chiaramente costituito dalla creazione informatica del fascicolo d'ufficio (artt. 12 e 13) che però non sostituirà ancora il fascicolo su supporto cartaceo, che anzi rimane e costituirà un sicuro elemento di riferimento rispetto cui verificare la completezza del fascicolo informatico, qualora si debba procedere alla trasmissione dello stesso (art. 16).

Dalle disposizioni in argomento si rinviene, comunque, un dato importante costituito dalla trasposizione anche nella sede informatica del significato processuale della precisazione delle conclusioni: all'esito delle conclusioni delle parti, il responsabile della cancelleria dovrà apporre al fascicolo la firma digitale.

Cosa deve fare in pratica un avvocato?

La "stazione di lavoro dell'Avvocato" è lo strumento contenente l'insieme delle funzionalità fornite all'Avvocato al fine di consentirgli di: **redigere un atto; imbustarlo e firmarlo; criptarlo per l'UG di destinazione.**

Redigere un atto: si tratta di uno strumento integrato in *Microsoft Word* che consente la scelta del modello di atto da predisporre, l'imputazione dei dati identificativi obbligatori e la successiva videoscrittura dell'atto; al termine della redazione, lo strumento consente la trasformazione in formato XML secondo i DTD previsti per l'atto in questione.


Imbustarlo e firmarlo: al termine della redazione lo strumento provvede all'imbustamento dell'atto insieme agli allegati individuati (i formati dei file consentiti sono: pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, privi di elementi attivi come, ad esempio, macro o campi variabili) e richiede l'apposizione della firma elettronica.

Criptarlo per l'UG di destinazione:
l'algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione vengono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato dell'ufficio giudiziario destinatario.

Per il deposito della busta, l'avvocato deve autenticarsi presso il proprio Punto di Accesso, realizzando con esso una connessione sicura (SSL3).

Il PdA consente in generale di:

- depositare atti presso un Ufficio Giudiziario e di ricevere i relativi messaggi di risposta da parte del SICI;
- ricevere nella propria casella di posta elettronica certificata (specifica per il Processo Telematico) un biglietto di cancelleria generato da un Ufficio Giudiziario, emettendo le ricevute previste;
- accedere, tramite PolisWeb, alle informazioni tenute dagli Uffici Giudiziari in termini di consultazione dei dati relativi ai fascicoli di competenza e visualizzazione degli atti depositati.



Polis Web

*Accedi a
POLIS WEB*



In molti Tribunali a livello sperimentale è stato attivato il Sistema Polis che costituisce un logico presupposto del processo telematico anche se non dispone di tutte le funzionalità.

Polis è un sistema informatico orientato alla diffusione e archiviazione dei provvedimenti emessi in materia civile. Il programma permette di formare e di conservare, in forma digitale, i provvedimenti giurisdizionali.

Le sue funzioni principali sono due:

- di raccolta giurisprudenziale e di facilitazione alla redazione dei provvedimenti;
- archiviazione dei provvedimenti a natura decisoria e delle sentenze.

Il sistema permette la consultazione via internet dei dati relativi ai procedimenti di contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione ed esecuzioni civili individuali e concorsuali, evitando ai professionisti di recarsi in cancelleria per ottenere informazioni allo sportello.

Il sistema Polis cerca di realizzare una banca dati della giurisprudenza dell'ufficio giudiziario, attraverso l'archiviazione, produzione, pubblicazione e indicizzazione dei documenti che sono prodotti dall'ufficio.

Attraverso il sottosistema produzione il sistema assiste il magistrato nella fase di preparazione e redazione degli atti, con la possibilità di interrogare le fonti normative o la consultazione di altri procedimenti dello stesso ufficio.

L'accesso a Polis avviene tramite un *login* al server dove sono conservate le informazioni relative al fascicolo, questo accesso non è libero ma controllato attraverso l'inserimento di un *userid* e di una *password*.

Casi pratici

Verso la fine del 2006 dopo mesi di sperimentazione di un gruppo di avvocati, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano Paolo Giuggioli ha depositato un ricorso per decreto ingiuntivo per via telematica dal proprio studio.

Con l'attivazione presso il Tribunale di Milano del Processo Civile Telematico limitatamente al procedimento di ingiunzione, gli atti depositati telematicamente e gli avvisi di cancelleria ricevuti in via telematica hanno - per gli avvocati registrati sul Punto d'Accesso autorizzato dell'Ordine degli Avvocati di Milano - valore legale e sono pertanto sostitutivi del cartaceo, evitando così l'accesso alla cancelleria per il deposito del ricorso e il ritiro del decreto ingiuntivo.

Nel corso del 2008 il “decreto ingiuntivo telematico” è stato attivato a valore legale anche presso i Tribunali di **Napoli, Genova, Catania, Padova, Vigevano, Lodi e Varese.**

Ogni mese, ormai, vengono gestiti telematicamente oltre 1.200 decreti ingiuntivi.

Possono utilizzare le funzioni del PCT gli avvocati registrati presso i punti di accesso autorizzati dell'Ordine di Bergamo, dell'Ordine di Brescia, dell'Ordine di Busto Arsizio, dell'Ordine di Catania, dell'Ordine di Como, dell'Ordine di Lecco, dell'Ordine di Lodi, dell'Ordine di Milano, dell'Ordine di Monza, dell'Ordine di Padova, dell'Ordine di Pavia, dell'Ordine di Sondrio, dell'Ordine di Varese, dell'Ordine di Verona, dell'Ordine di Vigevano, dell'Ordine di Voghera. Altri punti di accesso sono quelli di Lextel S.p.A. e Datamat S.p.A. (come soggetti privati) e del Ministero, per gli avvocati dello Stato.

Tra gli ultimi sviluppi della tecnologia nell'ambito del *processo civile telematico*, rientra senz'altro un software che consente la trasformazione in codice a barre di una qualsiasi nota di iscrizione a ruolo per Tribunali e Corti d'Appello.

La nota di iscrizione a ruolo con codice a barre consente di sintetizzare tutti i dati relativi ad una nota di iscrizione a ruolo e di metterli a disposizione delle Cancellerie che, con un semplice lettore bidimensionale (come da supermercato), acquisiscono tutti i dati in tempi istantanei e, principalmente, senza possibilità di errore.

In sintesi le funzioni del PCT sono:

- a) trasmissione telematica degli atti giudiziari civili;
- b) consultazione web degli atti processuali e dei provvedimenti;
- c) richiesta e rilascio telematico copie;
- d) disponibilità di una casella di posta elettronica certificata, gestita dal punto di accesso, che costituisce l'unico indirizzo telematico, ove quindi il soggetto esterno riceve telematicamente le comunicazioni e le notificazioni inviate dalla cancelleria nonché da altri difensori.


In generale, quindi, il PCT consente di perseguire i seguenti obiettivi primari:

- riduzione degli oneri di accesso agli uffici giudiziari;
- riduzione degli oneri relativi alla gestione cartacea dei procedimenti;
- riduzione dei tempi di lavoro amministrativi all'interno degli uffici giudiziari;
- possibilità di recuperare personale per attività connesse alla giurisdizione.

Notifiche telematiche

Dall'esame delle funzioni del Processo Civile Telematico appare evidente la rilevanza delle notifiche telematiche che rappresentano uno degli aspetti innovativi di maggior interesse ed utilità.

Le comunicazioni e le notificazioni, eseguite in via telematica, sono inviate direttamente al destinatario dotato di *indirizzo elettronico*, ovvero di *casella di posta elettronica certificata per il processo telematico*, come disciplinato dal D.P.R. 123/2001 e dal D.M. 17/07/2008.



L'art. 51 del D.L. 112/2008 del 25 giugno 2008 convertito nella L. 6-08-2008, n. 133 stabilisce che con decreto del Ministro (per circondario) le notificazioni e le comunicazioni effettuate secondo i regolamenti sul PCT diventano obbligatorie per via telematica; il destinatario non dotato di indirizzo elettronico deve recarsi in cancelleria per il ritiro.



magistrato



cancelliere



professionista



Console del magistrato

1. Redazione e deposito telematico provvedimento



Senza indirizzo elettronico:
Ritiro in cancelleria

Con indirizzo elettronico:
Autenticazione,
lettura e download

9. salvataggio ricevuta



5. invio al GC (sincrono)

8. inoltro ricevuta



6. invio PEC

7. ricevuta

